

CONVENZIONE TRA  
LA FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI “LA VENARIA REALE”  
e l’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE  
(ART. 29, COMMA 11, D.LGS. N 42/2004 E S.M.I.)

TRA LE PARTI

La Fondazione “Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali – La Venaria Reale”, (di seguito denominata “Fondazione CCR”), P.IVA. n. 09120370011, CF n. 97662370010 in persona del Presidente e legale rappresentante arch. Stefano Trucco, domiciliato ai fini del presente atto in Venaria Reale (TO) via XX Settembre 18;  
da un lato

e

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (di seguito denominata “UPO”), ente con personalità giuridica classificato tra le Amministrazioni Pubbliche in qualità di istituzione universitaria dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, con sede legale in Vercelli, Via Duomo 6, CF n. 94021400026, P. Iva n. 0194349002, in persona del Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Università, munito dei poteri riconosciuti dallo Statuto dell’Università dall’altro lato.

PREMESSO CHE:

1. l’art. 5 dello Statuto dell’UPO prevede che l’Università per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, possa stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni di istruzione e di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati;
2. con Atto Costitutivo, repertorio n. 3344 del 21.03.2005 a rogito del Notaio Ganelli in Torino è stata costituita (tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino, la Fondazione per l’arte della Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT) la Fondazione denominata “Centro per la conservazione e restauro dei beni culturali – La Venaria Reale”, la quale otteneva in data 30 giugno 2005 l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche ai sensi del d.p.r. n. 361/2000 acquistando, per l’effetto, piena capacità di agire per la cura degli interessi previsti dallo Statuto;
3. la Fondazione è stata costituita in ragione delle disposizioni del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” (di seguito “Codice”), in particolare l’art. 29, comma 11°, per svolgere “attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità”, anche attraverso l’organizzazione di Laboratori di restauro e scientifici e l’istituzione e l’accreditamento di “scuole di alta formazione per l’insegnamento del restauro”; essa dunque “si occupa della conservazione del patrimonio culturale” (art. IV, comma 2°, Atto costitutivo; art. 2, comma 2°, Statuto);
4. la Fondazione ha organizzato un Laboratorio per la conservazione dei beni culturali, “finalizzato a svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di monitoraggio, di prevenzione e di restauro di beni culturali” (art. IV, comma 2°, lett. a, Atto costitutivo; art. 2, comma 2°, lett. a,

Statuto);

5. la Fondazione è istituzionalmente chiamata a realizzare “la parte prevalente della propria attività a favore dei Fondatori”, ma può anche “svolgere la restante parte su incarico di soggetti terzi”, fermo restando che essa “può svolgere, con l’utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile e opportuna al perseguimento delle proprie attività” (art. IV, commi 3° e 4°, Atto costitutivo; art. 2, commi 3° e 4°, Statuto); la Fondazione inoltre è stata istituita quale soggetto giuridico capace di operare ai sensi dell’articolo 112, comma 5° del Codice, per elaborare e sviluppare i piani strategici di sviluppo culturale, nonché i programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica e di pertinenza dei Fondatori rientranti nella previsione di cui al comma 8° del medesimo art. 112;
6. le attività che la Fondazione svolge, anche nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche, rientrano quindi nelle previsioni degli articoli 6, 29, 111 e 112 del Codice dei Beni Culturali;
7. il Parere di Conformità rilasciato in data 7.11.2011 e 22.11.2011 dalla Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle Istituzioni formative e per la vigilanza sull’insegnamento del restauro, in ordine alla istituzione e attivazione da parte dell’Università degli Studi di Torino, in convenzione con la Fondazione Centro Conservazione e Restauro 'La Venaria Reale' del Corso di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali per n. 4 Percorsi Formativi Professionalizzanti (PFP), integrato in data 19.05.2017 per n. 1 ulteriore PFP;
8. la finalità principale della Fondazione CCR consiste in particolare nello svolgimento di attività di conservazione del patrimonio culturale ed in particolare nello svolgimento di attività di ricerca metodologica, scientifica e tecnologica e di attività formative, nonché nella diffusione dei risultati anche tramite la pubblicazione e il trasferimento di tecnologie;
9. le indicate disposizioni (del Codice dei beni culturali e degli atti fondativi della Fondazione CCR) prefigurano un modello organizzativo di collaborazione fra enti che può essere considerato quale specificazione del principio generale secondo cui «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune» (art. 15, co. 1°, l. 7 agosto 1990, n. 241);
10. l’esigenza di collaborazione s’afferma anzitutto con riferimento ai beni culturali nella disponibilità dell’UPO; infatti «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
11. pertanto la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l’obiettivo e l’oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
12. la presente Convenzione configura un modello organizzativo fra la Fondazione CCR e l’UPO anzitutto per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali nella disponibilità dell’UPO, con particolare riferimento alla Villa San Remigio di Verbania, come meglio infra precisato;

13. a coronamento, tale modello organizzativo trova conferma nella stessa disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione in materia di contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50); infatti amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «organismi di diritto pubblico», quali la Fondazione CCR in quanto soddisfa i requisiti indicati (art. 3, co. 1°, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016);
14. in base alle indicate discipline (europea e italiana) *«un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione»* (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
15. fra la Fondazione CCR e l'UPO sussiste l'indicata comunanza di obiettivi, in sintesi consistente nello studio, conservazione, restauro e valorizzazione di beni culturali, secondo le rispettive vesti e competenze di (a) centro istituito per la conservazione e il restauro dei beni culturali, anzitutto quelli del patrimonio culturale pubblico (la Fondazione CCR), ex artt. 6, 29, 111 e 112, Codice dei beni culturali, e (b) di subcomodataria dell'edificio sito in Verbania e meglio identificato al foglio 83 mappale 22 del Catasto Terreni, di proprietà della Regione Piemonte, denominato Villa San Remigio, e di subcomodataria degli arredi storici e d'epoca della Villa, come da contratto di subcomodato stipulato con il Comune di Verbania in data 10.11.2021, (l'UPO);
16. con atto prot. MIC/MIC\_SR-PIE/30/09/2021/0004391-P, il Segretariato Generale-Segretariato per il Piemonte del Ministero della Cultura ha autorizzato il subcomodato di cui al punto precedente, subordinando l'autorizzazione alla piena osservanza di prescrizioni e condizioni, che di seguito si trascrivono per quanto interessano alla stipula del presente accordo:
- “dovranno essere effettuate tutte le opere necessarie ad una corretta manutenzione dei beni, al fine di garantirne la conservazione nel tempo, applicando tecniche e materiali con le loro caratteristiche”;
  - “dovrà essere compilato un inventario dettagliato delle opere presenti presso il bene immobile con allegato report sullo stato della conservazione delle stesse, corredato da idonea campagna fotografica”;
  - “il patrimonio mobile dovrà essere oggetto di piano di valorizzazione da realizzarsi mediante un progetto di allestimento museale dello stesso all'interno dei locali della Villa San Remigio. Tale progetto dovrà essere compatibile con le nuove destinazioni d'uso ...”;
  - “dovranno essere garantite condizioni microclimatiche e di illuminamento – naturale e artificiale – idonee alla corretta conservazione delle singole opere, congruamente con l'epoca realizzativa, la natura dei materiali e comunque secondo le disposizioni impartite dalla competente Soprintendenza ABAP Novara; ...”.
17. l'interesse pubblico a istituire una stabile forma di cooperazione dell'UPO con la Fondazione CCR s'afferma per l'eccellenza raggiunta in Italia e in Europa dalla Fondazione medesima, che negli anni è stata capace d'integrare in un'unica organizzazione la Scuola di Alta Formazione e Studio, i

Laboratori per la Conservazione e il Restauro, i Laboratori di Imaging, i Laboratori Scientifici, la Biblioteca e il Centro di Documentazione, riuscendo così a coniugare gli obiettivi di formazione, insegnamento, ricerca e realizzazione di interventi di conservazione e restauro, secondo l'apporto multidisciplinare e condiviso di restauratori, storici dell'arte e professionalità scientifiche;

18. la Fondazione CCR rispetta anche i requisiti definiti dalla direttiva europea rispetto al fatturato, svolgendo sul mercato aperto meno del 20% delle proprie attività;
19. è interesse della Fondazione CCR la promozione e la realizzazione di interventi di conservazione e restauro in relazione a programmi interdisciplinari di ricerca, restauro e didattica, volti ad alimentare un processo di rinnovamento e sviluppo dei quadri, dei processi, dell'organizzazione e delle tecnologie ai fini della tutela dei Beni Culturali;
20. la Fondazione CCR e l'UPO concordano sui seguenti punti:
  - ai sensi dell'art. 111 del Codice, la valorizzazione dei beni culturali consiste, tra l'altro, "nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate [...] al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6";
  - ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice la valorizzazione dei beni culturali "comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale";
  - ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, la conservazione dei beni culturali è assicurata mediante coerenti, coordinate e programmate attività plurime, tra le quali è compresa l'attività di restauro;
21. la Fondazione CCR e l'UPO intendono sviluppare congiuntamente progetti e azioni, a valenza anche didattica, legati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio di opere mobili conservate presso la Villa San Remigio, pertanto e in definitiva, occorre stabilire il quadro generale dei reciproci diritti e obblighi tra la Fondazione CCR e l'UPO, da integrarsi con specifiche clausole contenute nei singoli atti in esecuzione della presente convenzione;
22. la presente Convenzione non comporta obbligo di esclusività nell'affidamento di interventi di restauro.

Tutto ciò premesso,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – EFFICACIA DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1.1 Quanto premesso forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione e costituisce presupposto fondamentale a forme di collaborazione più strutturate.

### **Art. 2 – NATURA DELLA COLLABORAZIONE E FINALITÀ**

2.1 Con il presente atto le Parti intendono attuare forme integrate di collaborazione finalizzata alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione del Patrimonio culturale loro assegnato.

2.2 In particolare, le parti intendono favorire e promuovere un comune programma di conservazione e valorizzazione dei beni culturali nella disponibilità dell'UPO, in particolare di Villa San Remigio, ivi compresi gli arredi storici e d'epoca della Villa, come meglio precisato sopra ai punti 17 e 18 della premessa, attraverso lo svolgimento di attività di ricerca di carattere storico, storico-artistico, archeologico, scientifico e di

tecnologia applicata alla conservazione del patrimonio culturale, così come previsto dall'art.2 comma 8 del Decreto 26.05.2009 n.87.

2.3 La Fondazione CCR si rende disponibile ad eseguire attività di documentazione, analisi, monitoraggio, manutenzione, conservazione e restauro relative ai beni culturali custoditi presso la Villa, ad essa pertinenti, nonché alla Villa stessa, attività che seguiranno i protocolli scientifici in uso presso la Fondazione CCR stessa e che saranno oggetto di accordi attuativi specifici che regoleranno tempi, modalità e costi delle operazioni.

2.4 La Fondazione CCR si impegna a garantire la visibilità delle attività svolte insieme all'UPO tramite i propri programmi di divulgazione scientifica e comunicazione istituzionale.

### **Art. 3 - MODALITÀ DELLA COLLABORAZIONE**

3.1 I singoli Progetti di intervento saranno normati da specifici accordi attuativi che regoleranno fasi, tempi di svolgimento, personale coinvolto, termini e le modalità di utilizzo di strutture, attrezzature e mezzi, aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza (per quanto non espressamente indicato nell'art. 7 della presente convenzione) ed eventuale impegno economico a copertura delle attività svolte, secondo le modalità e le procedure della Fondazione CCR e dell'UPO, tenuto conto della disciplina in materia di beni culturali.

I suddetti accordi dovranno essere redatti nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'UPO e dovranno contenere espresso riferimento alla presente convenzione.

3.2 Nei progetti di volta in volta concordati le Parti definiscono il quadro generale tipologico e localizzativo, ove in particolare s'individuano le attività, i materiali impiegati, l'eventuale campagna di indagini e la documentazione degli interventi d'interesse. Tali progetti conterranno l'indicazione delle modalità, dei costi e dei tempi di realizzazione e saranno oggetto di approvazione preliminare da parte dell'UPO. Gli interventi sono a cura della Fondazione CCR, compresi gli eventuali approfondimenti diagnostici e di ricerca.

3.3 Non saranno in nessun caso addebitate all'UPO e/o alla Fondazione CCR voci di costo che non siano state previamente concordate e disciplinate dai singoli progetti di intervento o da apposito atto scritto tra le Parti.

3.4 La eventuale pubblicazione dei risultati connessi alle attività previste dalla presente convenzione deve essere concordata e condivisa tra le parti firmatarie, fermo quanto previsto dall'art 10.3 sulla utilizzabilità gratuita delle immagini da parte della Fondazione CCR.

### **Art. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

4.1 Questa convenzione ha la durata di cinque anni con decorrenza dalla data della sottoscrizione, con facoltà di proroga con atto espresso previa delibera dei competenti Organi delle parti.

4.2 Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi per iscritto via posta elettronica certificata. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

### **Art. 5 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

5.1 La realizzazione degli interventi d'interesse è disciplinata dalle Parti nei progetti, con cui si devono regolare e prevedere almeno:

- l'oggetto dell'intervento;
- la tipologia dell'intervento e gli obiettivi da conseguire;
- le eventuali modalità di trasporto, consegna e custodia dei beni;
- le modalità d'esecuzione dell'intervento, i materiali da impiegare e le risorse professionali da applicarsi;

- gli eventuali costi unitari e complessivi dell'intervento, ivi compresi gli eventuali costi di viaggio e di soggiorno a Verbania del personale della Fondazione CCR impegnato negli interventi;
- il tempo entro il quale l'intervento deve essere realizzato;
- l'attività di documentazione necessaria a testimoniare lo stato del bene prima dell'intervento e le diverse fasi d'esecuzione dell'intervento stesso;
- la direzione dell'intervento, che la Fondazione CCR può riservare a sé o a terzi fiduciari, rimanendo comunque l'unica responsabile ad ogni effetto nei confronti dell'UPO;

5.2 Le prestazioni previste nei progetti devono in ogni caso essere conformi agli standard qualitativi, quantitativi ed economici approvati dall'UPO, in armonia con il Sistema della Qualità della Fondazione CCR.

5.3 La Fondazione CCR si impegna a non quantificare, per quanto riguarda gli aspetti economici, le attività eventualmente svolte a cura degli studenti del corso di laurea relative all'intervento di conservazione e restauro sotto la supervisione e il coordinamento dei docenti e degli assistenti del corso universitario, che le parti riconoscono essere in possesso degli specifici e qualificati profili professionali di cui all'art. 29, comma 7, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

## **Art. 6 – RESPONSABILITÀ**

6.1 I responsabili dell'UPO o i tecnici da loro delegati, avranno i seguenti compiti:

- stabilire le linee-guida dei progetti;
- valutare la necessità, per ottimizzare le operazioni di restauro, di trasferire i manufatti presso i laboratori attrezzati della Fondazione CCR;
- individuare e predisporre, nel caso si rendesse necessario, un ambiente idoneo per l'attivazione di un cantiere presso le strutture di competenza.

6.2 Sarà cura della Fondazione CCR:

- garantire la sicurezza, la conservazione e l'integrità dei beni temporaneamente depositati presso i laboratori all'interno della sua struttura nell'ambito delle attività inerenti all'attuazione dei progetti concordati;
- garantire la qualità del lavoro, che sarà svolto a regola d'arte.

6.3 L'UPO e la Fondazione CCR si impegnano a:

- favorire eventuali opportunità di collaborazione e scambio professionale tra il proprio personale tecnico e scientifico nell'ambito delle attività di ricerca e di conservazione derivanti dalla presente convenzione;
- favorire la realizzazione di progetti di ricerca, studio, documentazione e restauro sulle opere d'arte nella disponibilità dell'UPO, da condursi in collaborazione con l'UPO stessa e mettendo a disposizione le competenze e le strumentazioni di tutte le unità operative della Fondazione CCR (Scuola di Alta Formazione, Laboratori di Restauro, Laboratori Scientifici, ecc.);
- prendere in carico i manufatti individuati in base alle eventuali priorità di intervento ed eseguire i restauri in conformità a quanto disposto con la presente convenzione, nei singoli progetti attuativi e la normativa vigente.

## **Art. 7 - REGOLAMENTI PER IL PERSONALE (OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI)**

7.1 Le attività di progettazione, documentazione e realizzazione degli interventi, manutentivi, conservativi o di restauro, potranno essere effettuate, in accordo con le esigenze lavorative, sia presso la Fondazione CCR che presso la Villa San Remigio.

7.2 Le Parti s'impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a garantire che il personale ed equiparato (allievi) incaricato delle attività disciplinate dalla presente Convenzione sia provvisto di copertura assicurativa e idoneo a svolgere le mansioni affidate.

7.3 In particolare, il personale di ciascuna delle Parti contraenti è tenuta a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività disciplinate dal presente Protocollo d'Intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle sedi di esecuzione degli interventi, ivi compresi i Protocolli sanitari Covid.

#### **Art. 8 – CONTROLLO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INTERVENTI**

8.1 La Fondazione CCR ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento dei più elevati livelli di qualità, efficienza, economicità ed efficacia nella gestione degli interventi, nel rispetto dei progetti concordati tra le Parti, ferma restando la sua responsabilità a ogni effetto nei confronti dell'UPO.

8.2 La Fondazione CCR svolge le attività nel pieno rispetto delle vigenti normative generali e di settore, con particolare riferimento a quelle in materia previdenziale e assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori e degli allievi del corso universitario, per mezzo di personale e strutture che le Parti riconoscono essere in possesso degli specifici e qualificati profili professionali di cui all'art. 29, comma 7°, del Codice.

8.3 I danni e le ammende causati dall'esecuzione delle attività che dipendono dalla Fondazione CCR sono a carico di quest'ultima quand'anche il danno o ammenda sia causato dal fatto dei suoi fornitori o subappaltatori.

8.4 La Fondazione CCR, oltre alla polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT/O), per l'attività svolta si impegna a garantire con apposita polizza con clausola "da chiodo a chiodo" le opere che debbano essere eventualmente trasferite presso i laboratori di restauro.

8.5 La Fondazione CCR è tenuta in ogni caso a segnalare tempestivamente all'UPO ogni fatto rilevante e in particolare ogni danno che dovesse riscontrarsi sulle opere durante gli interventi di restauro, ovvero ogni situazione di potenziale pericolo per la sicurezza del patrimonio.

8.6 Nel caso di gravi danni, descritti e motivati, l'UPO ha facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione ex art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni.

8.7 Le attività e i lavori sono effettuati sotto l'alta sorveglianza dei competenti Enti di tutela territoriale.

8.8 L'UPO si riserva il diritto di controllare in ogni momento che la gestione delle attività avvenga nel pieno rispetto dei progetti e delle normative vigenti.

8.9 La Fondazione CCR fornisce tutte le informazioni richieste, consente visite, ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

#### **Art. 9 – COMUNICAZIONE**

9.1 La comunicazione dei progetti e restauri sarà oggetto di forme ogni volta condivise. Sarà comunque in linea di massima possibile inserire nei rispettivi siti istituzionali informazioni, materiale fotografico o cinematografico dei lavori eseguiti, purché sempre concordati vicendevolmente in modo ufficiale.

9.2 La Fondazione CCR potrà utilizzare il patrimonio documentale e di immagini inerente le attività e gli interventi nel rispetto delle norme in materia di diritti d'autore e con l'autorizzazione della proprietà.

9.3 Le iniziative scientifiche derivanti dalla ricerca, quali pubblicazioni, seminari e comunicazioni a convegni, vanno concordate tra l'UPO e la Fondazione CCR.

#### **Art. 10 – PROPRIETÀ**

10.1 Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione e ogni altra informazione l'UPO può aver fornito alla Fondazione CCR con riferimento all'oggetto della presente convenzione, è e rimane di proprietà di UPO.

10.2 La proprietà di quanto elaborato e prodotto in conseguenza di attività svolte in base alla presente Convenzione sarà di proprietà dell'UPO e della Fondazione CCR. L'utilizzo disgiunto per fini di diffusione dei risultati degli studi e delle attività svolte potrà avvenire solo previa autorizzazione dell'ente cofirmatario della presente Convenzione e con l'obbligo di utilizzo dei loghi istituzionali dei soggetti coinvolti.

10.3 Le immagini dei beni culturali affidati possono essere gratuitamente utilizzate dalla Fondazione CCR affidataria a scopi di valorizzazione culturale e di divulgazione scientifica.

#### **Art. 11 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

11.1 La convenzione si intende risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. nei seguenti casi:

- per ritardi o interruzione delle attività di conservazione salvo che le interruzioni siano giustificate da cause di forza maggiore (esempio Pandemia Covid);
- per la carenza degli standard qualitativi nella gestione dell'intervento, imputabili alla Fondazione CCR, se così valutati dall'UPO affidante, che dovrà motivare compiutamente la mancata osservanza degli standard;
- per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge, imputabili a dolo o colpa grave delle parti, previamente e tempestivamente comunicati da ciascuna all'altra parte.

#### **Art. 12 – UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DELLE PARTI**

Le Parti si riconoscono reciprocamente di avere interesse a promuovere e valorizzare la reciproca collaborazione per cui si danno atto che:

- le Parti possono dare evidenza e pubblicità, secondo modalità e tempistiche preventivamente concordate, sui propri siti istituzionali e in ogni propria pubblicazione e comunicazione istituzionale, della collaborazione oggetto della Convenzione;
- le Parti si impegnano a concordare previamente per iscritto le strategie di comunicazione e le modalità di utilizzo e riproduzione dei rispettivi nomi, marchi, segni distintivi e ragione sociale, impegnandosi altresì a non utilizzare il nome, il marchio, la ragione sociale o altri segni distintivi dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto della Convenzione.

#### **Art. 13 – RISERVATEZZA**

13.1 Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e gli atti, di qualunque natura e su qualunque supporto riportati o registrati, aventi carattere tecnico, economico, commerciale ed amministrativo ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione.

13.2 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ed opportune per adempiere al suddetto obbligo, impegnandosi inoltre, ai sensi dell'articolo 1381 Codice Civile, a farlo osservare a tutti coloro che – per qualsiasi motivo ed in qualsivoglia forma – collaboreranno con le Parti, rispondendone nei confronti dell'altra Parte, per tutta la durata della presente Convenzione e per i due anni successivi alla scadenza della stessa.

#### **Art. 14 - NORME APPLICABILI**

Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla vigente normativa in materia, nonché al Codice Civile.

#### **Art. 15 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

15.1 La presente scrittura privata non autenticata viene redatta in formato digitale.



15.2 Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

15.3 L'imposta di bollo è assolta dall'Università in modalità virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20/03/2014 e 12/05/2015.

#### **Art. 16 - RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE VERTENZE E FORO COMPETENTE**

16.1 Fermo restando ogni rimedio giurisdizionale, le Parti s'impegnano a tentare preliminarmente la definizione amichevole di qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione di questa convenzione.

16.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro di Torino quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

#### **Art. 17– TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI**

17.1 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" (GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare, in qualità di Titolari Autonomi del trattamento, i dati personali forniti e/o raccolti nell'ambito della presente Convenzione esclusivamente per la finalità di conclusione ed esecuzione dello stesso.

17.2 Tre titolari del trattamento sono le Parti, come in epigrafe indicate e domiciliate.

17.3 Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata, esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare.

17.4 Previo avviso alle altre Parti e ad eventuali ulteriori interessati, nell'esclusivo ambito della presente Convenzione i dati raccolti potranno essere trasferiti in Paesi extra UE.

17.5 Il conferimento dei dati personali richiesti nell'ambito della Presente Convenzione è indispensabile al fine della conclusione ed esecuzione della stessa ed il mancato conferimento ne preclude la conclusione.

17.6 I dati saranno conservati per il solo periodo necessario alla stipulazione ed esecuzione della Presente Convenzione.

17.7 Le Parti dichiarano di garantirsi reciprocamente e di garantire agli ulteriori eventuali interessati i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR ed il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ex articolo 77 del GDPR.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino/Vercelli

Per la Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale"  
Il Presidente Arch. Stefano Trucco \*

Per l'Università del Piemonte Orientale  
Il Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi \*

*\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*